

Associazione Nazionale Funzionari e Ispettori Direttivi della Polizia di Stato

Parere su Atto del Governo n. 119

Signori Presidenti, Signori Senatori,
eravamo Ispettori, figli della L. 121/'81, sovraordinati a tutti i Sottufficiali delle Forze di polizia ma, nel 1995, con il d.lgs. 197, fummo retrocessi e spogliati delle funzioni precipuamente investigative. Con il d. lgs. 334/2000 – per equiparare la polizia di Stato agli altri Corpi civili e militari – fu istituito il Ruolo Direttivo Speciale e con l'art. 25 fu prevista una fase transitoria – con concorsi per le annualità dal 2001 al 2005 – tesa a rendere giustizia a quegli Ispettori affossati cinque anni prima. Mentre tutte le altre Forze di polizia - militari e civili - alimentavano i loro Ruoli Speciali con concorsi riservati ai Sottufficiali, il Dipartimento della P.S., umiliando ulteriormente i già penalizzati Ispettori del 1995, eludeva la Legge e li teneva fermi al palo per 17 anni, consumando un'enorme discriminazione condita da danni economici incalcolabili.

Il 2 febbraio 2016, con la sentenza n.1439, il TAR del Lazio dispose la bandizione del concorso per Commissario del R.D.S., ma il Ministero dell'Interno, costituitosi in Consiglio di Stato, promettendo un'equa soluzione della vicenda all'interno dell'imminente riordino delle Carriere, ottenne la cessazione del contenzioso.

Ma, sciaguratamente, con il riordino del 2017, si consumò un'ingiustizia peggiore delle precedenti non dando corso all'autorevole "RACCOMANDAZIONE", resa l'11.5.2017, di codeste Commissioni sull'Atto del Governo n. 395, di cui si riporta uno stralcio: «Valuti il Governo (...) di tenere conto della posizione giuridica differenziata in cui si è venuto a trovare il personale della Polizia di Stato che alla data del 31 agosto 1995 rivestiva una delle qualifiche dell'originario ruolo degli ispettori (...) e che per effetto della mancata indizione dei concorsi (...) è risultato privato della possibilità di progredire gerarchicamente nel superiore ruolo direttivo, come invece regolarmente avvenuto per il personale degli altri Corpi di polizia civili e militari e per le Forze armate, prevedendo altresì che, **a seguito del concorso per titoli, acceda (...), alla qualifica di commissario capo del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2017 (...)**».¹

Mentre la Legge Madia n.124 del 7.8.2015, da cui è scaturito il riordino, aveva previsto la premiazione del merito e l'"EQUIORDINAZIONE" (nota bene) tra gli Ispettori ex L. 121/'81 e i predetti Sottufficiali divenuti ope legis loro omologhi per effetto del d.lgs. 197/1995, con il 'riordino' del 2017, al contrario, è avvenuto che:

1. è stato creato il nuovo Ruolo Direttivo, denominato "ad Esaurimento", che come qualifica apicale prevede solo quella di Commissario Capo (Capitano) che corrisponde alla qualifica iniziale del ruolo dei Funzionari ed è stato contemporaneamente cancellato il Ruolo Direttivo "Speciale" che nel 2000 prevedeva la qualifica omnicomprensiva di Vice Questore Aggiunto e di Vice Questore (con corrispondenza ben più in alto del Capitano, cioè al Tenente colonnello);

¹ Grassetto e sottolineatura sono nostre.



Associazione Nazionale Funzionari e Ispettori Direttivi della Polizia di Stato

2. è stata adottata, per i vincitori del concorso (con circa 35 anni di servizio) la mai utilizzata qualifica iniziale di Vice Commissario (nella versione del Sottotenente) facendola peraltro decorrere dal febbraio 2018 anziché dall'annualità di riferimento (dal 2001 in poi);
3. i vincitori del concorso sono stati danneggiati economicamente per la perdita di quasi 12 parametri stipendiali, regredendo dal 148 (della qualifica pre concorsuale) al 136,75 di quella inusitata di Vice Commissario.

Contemporaneamente i Sottufficiali delle altre forze militari e civili, grazie alla regolare allimentazione dei loro ruoli direttivi speciali, nel corso di un ventennio, sono progressivamente transitati nel ruolo degli Ufficiali in specie i superiori e, con il riordino delle carriere del 2017, sono stati *ope legis* dirigenzializzati.

Signori Senatori, seppure è recente il compimento del trentennio della caduta del Muro di Berlino, è evidente la reviviscenza di barriere fisiche e astratte, erette a scopo di chiusura e separazione. Anche da noi, sopravvive un'impenetrabile roccaforte, di marca burocratica, che vorrebbe resistere più del cemento armato al cambiamento e alla mobilità meritocratica interna: una sprezzante indifferenza che in 24 anni ha ghermito e fagocitato qualunque normazione che volesse riconoscere anche nella polizia di Stato valore alle qualità professionali e culturali dei suoi uomini, con l'attuazione (deliberatamente negata) del ruolo direttivo speciale.

Anche rispetto alla cennata 'raccomandazione' di codeste Commissioni, con contenuti moralmente e giuridicamente di notevole pregio (tanto da essere utilizzata integralmente da Tribunali della Repubblica e rimessa alla Corte Costituzionale), la risposta nel silenzio è stata un muro di indifferenza. I perspicaci estensori dell'Atto 119 sono gli stessi che stilarono l'infelice riordino delle carriere del 2017 e, oggi, sembrano maldisposti anche a ritocchi imposti da ineludibili ragioni di Giustizia. Signori Senatori, vi chiediamo di avere coraggio e, per riprendere la metafora del 'muro', di usare un trapano a percussione con un mandrino capace di perforare quell'insopportabile indifferenza, affinché gli oderni correttivi possano almeno esprimere il senso di un'attenzione alla dignità. Ad un Commissario, con oltre trentacinque anni di servizio e una totale abnegazione verso lo Stato, non può essere negata, all'uscita dal corso, la stessa qualifica attribuita a chi invece comincia la propria carriera all'esito del corso.

In tal senso, l'attuale Governo, pur agendo al ribasso rispetto alla precedente 'RACCOMANDAZIONE' di codeste Commissioni, dovrebbe esprimere un PARERE CONDIZIONATO all'introduzione almeno dei seguenti correttivi al Titolo II, Comma 1, Lettera t):


- 1) inquadramento alla qualifica di Commissario Capo alla fine di ciascuno dei cinque cicli formativi;
- 2) immissione dei Commissari r.e. nel ruolo ordinario;
- 3) attribuzione della qualifica di Vice Questore con decorrenza dal giorno precedente alla collocazione in quiescenza per anzianità o per raggiunti limiti di età.

Roma, 13.11.2019

IL PRESIDENTE

dott. Gaetano Barrella

antedipol@gmail.com - 338.6932406



Associazione Nazionale Funzionari e Ispettori Direttivi della Polizia di Stato

Sigg.ri Presidenti delle Commissioni riunite
I (Affari costituzionali) e IV (Difesa)
Senato della Repubblica

comm04a@senato.it

OGGETTO: Audizioni del 13.11.2019 - Schema di decreto legislativo in data 26.09.2019 recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Signor Presidente illustre Senatore,


nelle more della nostra audizione per mercoledì 13.11.2019 ci si pregia di segnalare che il tema attenzionato da questa O.S. in tutte le sedi, è disatteso da ben 24 anni ed è quello relativo alla 'RACCOMANDAZIONE' già rivolta da codeste Commissioni al Ministero dell'Interno – nel corso della XVII Legislatura – in data 11.5.2017: *«valuti il Governo (...) di tenere conto della posizione giuridica differenziata in cui si è venuto a trovare il **personale della Polizia di Stato** che alla data del 31 agosto 1995 rivestiva una delle qualifiche dell'originario ruolo degli ispettori e alla data del 1° gennaio 2017 prestava servizio con la qualifica di ispettore superiore s.u.p.s. “sostituto commissario” e che per effetto della mancata indizione dei concorsi ex articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 è risultato privato della possibilità di progredire gerarchicamente nel superiore ruolo direttivo, come invece regolarmente avvenuto per il personale degli altri Corpi di polizia civili e militari e per le Forze armate, prevedendo altresì che, a seguito del concorso per titoli, acceda integralmente e direttamente, anche in sovrannumero riassorbibile rispetto alle 1.500 unità indicate (...), alla qualifica di commissario capo del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2017 e decorrenza economica dal 1° gennaio 2018».*

Inopinatamente, nulla fu accolto da quel Governo, nonostante i favorevoli pronunciamenti della Giustizia Amministrativa.

Nemmeno nel successivo Governo 'Conte' - XVIII Legislatura - per asserita momentanea mancanza di fondi si riuscì ad accogliere la citata 'RACCOMANDAZIONE' di codeste Commissioni, nell'ambito dei primi correttivi al d. lgs. 95/2017.

anfedipol@gmail.com - 338.6932406

antfedipol@gmail.com - 338.6932406



IL PRESIDENTE
dr. Gaetano Barrella

Firenze, 11 novembre 2019

Con ossequii

La storia riguarda l'elusione di Legge, da parte del Dipartimento della P.S., segnatamente all'art. 25 del d.lgs. 334/2000 ed oggi, finalmente, l'attuale Governo, pur agendo al ribasso rispetto alla raccomandazione di codeste Commissioni, potrebbe cogliere l'opportunità per introdurre almeno i correttivi che si compendiano a seguire:

- 1) l'inquadramento alla qualifica di Commissario Capo alla fine di ciascuno dei cinque cicli formativi (annualità 2001/2005);
- 2) che tutti i Commissari r.e. – per i quali lo schema approvato dal Consiglio dei Ministri il 26.09.2019 rimoverebbe solo il sostantivo "esaurimento" siano immessi nel ruolo ordinario, eliminando una gravissima discriminazione.
- 3) l'attribuzione della qualifica di Vice Questore con decorrenza il giorno precedente alla collocazione in quiescenza per anzianità o per raggiunti limiti di età.

Per agevolare il lavoro delle SS.LL. e per rendere meglio comprensibile la nostra prospettazione propositiva, ci preghiamo di accludere un chiaro schema analitico dei correttivi richiesti segnatamente all'auspicata correzione del Titolo II, Comma 1, Lettera t).

Associazione Nazionale Funzionari e Ispettori Direttivi della Polizia di Stato



Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia CORRETTIVI

SI PROPONE IL SEGUENTE CORRETTIVO

All'articolo 2, comma 1, lettera t), punto 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, valuti il Governo, dopo le parole: « *personale che espleta funzioni di polizia,*» di sostituire le parole: « *in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto conto*» con le parole « *tenuto conto della mancata costituzione del ruolo direttivo speciale e*»; dopo le parole: «*della legge 23 dicembre 2005, n. 266,*» di sostituire le parole: « *e' istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unita'. All'istituzione del predetto ruolo si provvede*» con le parole: « *i sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al relativo concorso nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso alla Carriera dei funzionari, di cui all'art 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,* » ; dopo le parole: « *I vincitori del concorso sono*» di sostituire le parole: « *nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento*» con le parole: « *immessi nel ruolo secondo le seguenti modalità: nella qualifica di commissario, limitatamente al periodo del corso di formazione; di commissario capo al superamento, con esito positivo, della prova d'esame finale del corso di formazione. I commissari capo sono ammessi alla procedura di avanzamento per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto secondo le modalità previste nell'art. 6, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ed i termini di permanenza nella qualifica sono ridotti della metà. Tutti i vincitori delle predette annualità sono nominati commissari*»; dopo le parole: « *ai fini della promozione alla qualifica di*» di eliminare le parole « *commissario e di* »; dopo le parole: « *il personale interessato e' collocato in quiescenza con la qualifica di*» di sostituire le parole: « *vice commissario, attribuita ai sensi del secondo periodo del presente punto. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario*». con le parole: «*commissario Capo, il giorno prima del collocamento in quiescenza. I commissari capo che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età conseguono la qualifica di vice questore aggiunto il giorno prima del collocamento in quiescenza.* » ; dopo le parole: « *e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del*» di sostituire le parole: «*personale del ruolo direttivo ad esaurimento*» con le parole: « *predetto personale*»; di eliminare gli ultimi due periodi del punto 1).

...) all'articolo 2, comma 1, lettera t), punto 2), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, valuti il Governo, dopo le parole: «*I vincitori del concorso sono nominati vice commissari*» di eliminare le parole: «*del ruolo direttivo ad esaurimento*» ; dopo le parole «*sono confermati nel ruolo*» di eliminare le parole: «*direttivo ad esaurimento*».

<p>Testo con modifiche</p> <p>t) nell'ambito dei ruoli del personale che esplica funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto conto della mancata costituzione del ruolo direttivo speciale e di quanto disposto dall'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al relativo concorso nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso alla Carriera dei funzionari, di cui all'art 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale:</p> <p>1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unità, da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualità 2001; 300 per l'annualità 2002; 300 per l'annualità 2003; 300 per l'annualità 2004; 300 per l'annualità 2005. I vincitori del concorso sono ammessi nel ruolo secondo le seguenti modalità: nella qualifica di commissario, limitatamente al periodo del corso di formazione; di commissario capo al superamento, con esito positivo, della prova d'esame finale del corso di formazione. I commissari capo sono ammessi al corso di formazione per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto secondo le modalità previste nell'art. 6, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ed i termini di permanenza nella qualifica sono ridotti della metà. Tutti i vincitori delle predette annualità sono nominati commissari, con decorso di formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, di durata non inferiore a tre mesi, organizzati dalla scuola superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato della durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi presso la scuola superiore di polizia, differente dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di formazione. Al termine del periodo applicativo, per il personale vincitore delle annualità dal 2002 al 2005, il corso di formazione è sospeso fino all'inizio del periodo formativo.</p>	<p>Testo vigente</p> <p>t) nell'ambito dei ruoli del personale che esplica funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unità. All'istituzione del predetto ruolo si provvede mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale:</p> <p>1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unità, da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualità 2001; 300 per l'annualità 2002; 300 per l'annualità 2003; 300 per l'annualità 2004; 300 per l'annualità 2005. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, di durata non inferiore a tre mesi, organizzati dalla scuola superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato della durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi presso la scuola superiore di polizia, differente dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di formazione. Al termine del periodo applicativo, per il personale vincitore delle annualità dal 2002 al 2005, il corso di formazione è sospeso fino all'inizio del rispettivo periodo formativo.</p>
--	---

Il periodo di sospensione del corso di formazione non produce effetti ai fini della promozione alle qualifiche di commissario e di commissario capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data di inizio del rispettivo periodo formativo. In caso di cessazione dal servizio per limiti di età durante il periodo applicativo, ovvero prima del termine del periodo formativo del corso, il personale interessato è collocato in quiescenza con la qualifica di **vice commissario**, attribuita ai sensi del secondo periodo del presente punto. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di **commissario**. I posti non coperti per ciascuna delle predette annualità sono portati ad incremento del contingente dell'annualità successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del personale del ruolo direttivo ad esaurimento sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della dotazione organica della carriera dei funzionari riservata al concorso interno. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il personale con una anzianità nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le permanenze di cui al n. 2);

Il periodo di sospensione del corso di formazione non produce effetti ai fini della promozione alla qualifica di ~~commissario e di~~ commissario capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data del termine del periodo formativo con superamento positivo dell'esame finale. In caso di cessazione dal servizio per limiti di età prima del termine del periodo formativo del corso, il personale interessato è collocato in quiescenza con la qualifica di commissario Capo, il giorno prima del collocamento in quiescenza. I commissari capo che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età conseguono la qualifica di vice questore aggiunto il giorno prima del collocamento in quiescenza. I posti non coperti per ciascuna delle predette annualità sono portati ad incremento del contingente dell'annualità successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del predetto personale sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della dotazione organica della carriera dei funzionari riservata al concorso interno. ~~La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il personale con una anzianità nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le permanenze di cui al n. 2);~~

